

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212 DEL 12.06.2017

OGGETTO: AFFARI LEGALI – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO 4110/2016 DEL 05/04/2016 (SPESE UFFICI GIUDIZIARI) DETERMINAZIONI A SEGUITO DEL DPCM 10 MARZO 2017

L'anno duemiladiciassette il dodici del mese di giugno alle ore 19,00 presso il nuovo oratorio di Cossila San Grato, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**AFFARI LEGALI – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO
SENTENZA TAR LAZIO 4110/2016 DEL 05/04/2016 (SPESE UFFICI GIUDIZIARI)
DETERMINAZIONI A SEGUITO DEL DPCM 10 MARZO 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Città di Biella, in osservanza della normativa vigente di riferimento che prevedeva – così come prevede, quantomeno sino al 31 agosto 2015 – un contributo annuo per le spese di gestione degli uffici giudiziari aventi ivi sede da parte dello Stato ai Comuni, a far tempo dall'anno 2002 predisponeva, approvava e trasmetteva al Ministero della Giustizia formali “rendiconti” orientati alla liquidazione e successiva corresponsione del predetto contributo annuo statale.
- a fronte della predisposizione, approvazione e trasmissione annuale dei predetti rendiconti, il Ministero, anziché liquidare e corrispondere annualmente il contributo in misura certa e definita, previa conclusione dei singoli procedimenti amministrativi in tal senso avviati dal Comune, procedeva semplicemente alla corresponsione di somme non meglio qualificate.
- stante il protrarsi di una siffatta situazione di incertezza, con rituale istanza in data 20 maggio 2015, la Città di Biella premettendo che dalla documentazione agli atti “*risultano essere rendicontate, riconosciute e trasmesse le seguenti spese (...) per un totale complessivo di euro 6.093.976,78*” e che “*allo stato dei fatti, a fronte di incassi in acconto complessivi ad euro 3.648.066,19 risulta non riscosso, seppur riconosciuto e trasmesso, un totale complessivo pari ad euro 2.445.910,59 a titolo di saldo, pur essendo ampiamente decorso il termine annuale (30 settembre) di conclusione del procedimento*”, richiamata la precedente richiesta del 2 aprile 2014, prot. 19284, diffidava il Ministero a “*concludere e definire, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, il procedimento amministrativo per la corresponsione al Comune di Biella del saldo dovuto a titolo di rimborso delle spese sostenute negli anni dal 2002 al 2013 per gli Uffici Giudiziari; provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, al pagamento del predetto saldo dovuto al Comune di Biella*”, costituendo formalmente e ritualmente il Ministero in mora.

Visto il permanere del silenzio, con ricorso in data 30 novembre 2015 successivamente notificato, la Città di Biella adiva il TAR Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CPA (DLGS 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) proponendo un unico articolato motivo di ricorso e, segnatamente, deducendo “*VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. N. 392/1941 NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 2, 2 BIS E 3 DEL DPR N. 187/1998, ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL “PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI”*”.

- il predetto ricorso veniva proposto contro il “*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore nonché Contro il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro legale*

rappresentante pro tempore; AVVERSO IL SILENZIO FORMATOSI CON RIFERIMENTO all'istanza della Città di Biella in data 20 maggio 2015, prot. n. 2015/24564, recante ad oggetto "Comune di Biella – Spese sostenute per gli uffici giudiziari – Diffida ad adempiere – Costituzione in mora" trasmessa in pari data a mezzo PEC e Raccomandata AR al Ministero della Giustizia; E PER LA CONSEGUENZIALE CONDANNA, PREVIA DECLARATORIA DILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO, a provvedere a concludere i procedimenti di determinazione e liquidazione dei contributi annuali dovuti alla Città di Biella come rimborso per le spese di giustizia sopportate per gli anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 entro un termine non superiore a giorni 30, anche previa nomina di un commissario ad acta; nonché per il risarcimento dei danni patiti e patienti da disporsi nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori tutti espletati".

- con memoria in data 25 febbraio 2016, si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia il quale, previa produzione di dodici mandati di pagamento relativi alle annualità 2002 – 2013, chiedeva il rigetto del ricorso asserendo, da un lato, l'avvenuta conclusione dei procedimenti relativi agli anni 2002 – 2012 e, da un altro lato, un'istruttoria in essere per l'anno 2013. Celebratasi in data 23 marzo 2016 la Camera di Consiglio per la discussione del ricorso, la causa passava in decisione.
- con sentenza n. 4110/2016 depositata in data 5 aprile 2016, il TAR Lazio accoglieva (solo) parzialmente il ricorso, valutando <<non definito>> il procedimento limitatamente all'anno 2013 e, per l'effetto, ordinava al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine indicato, nominando un Commissario *ad acta* il quale, in difetto, avrebbe provveduto nel termine di sessanta giorni dalla nomina a emettere il provvedimento richiesto e condannando il Ministero della Giustizia a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato come per legge.
- a fronte della predetta decisione, formulata in un capo unico declinato in due punti, entrambi dedicati all'annualità 2013, ritenuta l'unica non definita secondo il Giudice di prime cure giacché *"il Collegio, anche alla luce delle difese dell'Amministrazione in questo contenzioso specifico, rileva che, allo stato, come ammesso dalla stessa p.a., il procedimento non risulta definito limitatamente all'anno 2013, avendo per tale anno l'Amministrazione erogato il solo versamento in acconto. Ne consegue che, in tali limiti, il "silenzio" dell'Amministrazione persiste (...)"*, la Civica Amministrazione deliberava di adire il Consiglio di Stato per gravare la decisione del Giudice di prime cure allorquando si pronunciava *implicitamente* sugli anni 2002 – 2012.
- con ricorso in data 26 giugno 2016 successivamente ritualmente depositato la Città di Biella gravava la predetta sentenza per *"ERROR IN IUDICANDO. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE SOSTANZIALI E PROCESSUALI. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI LOGICITÀ E CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO DI CUI ALL'ART. 112 CPC. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. N. 392/1941 NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 2, 2 BIS E 3 DEL DPR N. 187/1998, ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL "PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI - ERROR IN IUDICANDO. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA DELLA SENTENZA"* chiedendo che il Giudice d'appello *"previa audizione dei propri difensori in Camera di Consiglio: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore e consequenziale. Con vittoria di spese e onorari di causa (...)"*.

- il predetto ricorso veniva proposto contro il “*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato – per il primo grado del giudizio, dall’Avvocato dello Stato Federica Varrone – presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; NONCHE’ CONTRO il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA PARZIALE della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 4110/2016, resa sul ricorso RG n. 15222/2015, in esito alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2016 e depositata in Segreteria in data 5 aprile 2016, non notificata e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso in primo grado, PER LA CONDANNA previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal MINISTERO della GIUSTIZIA sull’istanza della Città di Biella in data 20 maggio 2015, prot. n. 2015/24564, recante ad oggetto “Comune di Biella – Spese sostenute per gli uffici giudiziari – Diffida ad adempiere – Costituzione in mora” trasmessa in pari data a mezzo PEC e Raccomandata AR al Ministero della Giustizia, a provvedere a concludere i procedimenti di determinazione e liquidazione dei contributi annuali dovuti alla Città di Biella come rimborso per le spese di giustizia sopportate per gli anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 entro un termine non superiore a giorni 30, anche previa nomina di un commissario ad acta”.*
- il ricorso veniva ritualmente iscritto e rubricato al numero di RG 5972/2016 avanti la V Sezione del Consiglio di Stato con fissazione della Camera di Consiglio al giorno 6 luglio 2017 per la discussione.

Dato atto che:

- con atto avente ad oggetto “*Comune di Biella contro Ministero della Giustizia. Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 4110/2016 depositata il 5 aprile 2016. Camera di Consiglio: 6 luglio 2017. Richiesta di avvalersi o meno degli effetti di cui all’art. 3, comma 4, del DPCM 10 marzo 2017*” acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 17 maggio 2017 (17.05.2017.0092584.U) il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, in persona del Direttore Generale, chiedeva ritualmente all’Ente di pronunciarsi in ordine alla scelta di avvalersi o meno degli effetti di cui all’art. 3, comma 4, del DPCM 10 marzo 2017.
- in tale sede il Ministero rappresentava all’Ente come <<*il comma 4 dell’art. 3 del DPCM del 10 marzo 2017, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 439 della legge 11 dicembre n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che “il contributo spettante a ciascun comune - riportato nella tabella D allegata al presente decreto – è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo”. L’erogazione del relativo importo è condizionata, quindi, alla rinuncia da parte dei Comuni interessati ad “azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo”. La disposizione, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto, stabilisce, infine, che l’ente locale debba provvedere al deposito “presso il Ministero della Giustizia di dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti”. Ciò posto ed in relazione ricorso amministrativo*

esperito dall'Ente Locale che Lei rappresenta prego la S.V. di voler precisare se intenda o meno avvalersi degli effetti di cui al comma 4 dell'art. 3 del citato DPCM, depositando a tal fine apposita rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa verso questa Amministrazione, a mezzo dichiarazione da trasmettere all'indirizzo di posta certificata prot.dog@giusitiziacert.it, indirizzata alla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio VI – Gestione Immobili. In caso negativo la scrivente Direzione Generale provvederà a darne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al competente Ministero dell'Interni ai fini della mancata erogazione del citato contributo trentennale>>.

Valutato e considerato che:

- il contributo spettante al Comune di Biella ammonterebbe a € 362.566,00 dilazionati in rate trentennali di € 12.086,00 cadauna;
- il contenzioso attualmente pendente avanti al Consiglio di Stato è rappresentato da un procedimento di appello avverso una sentenza di primo grado resa dal TAR Lazio all'esito di un giudizio *ex art. 117 CPA (DLGS 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)* ovvero di un ricorso avverso il silenzio.
- in tali giudizi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CPA rubricato *“azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità”* il giudice *“può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”*.
- alla luce delle consolidate indicazioni giurisprudenziali – peraltro richiamate nella stessa sentenza n. 4110/2016 del TAR Lazio resa sul ricorso proposto dalla Città di Biella – nel caso di specie *“non si è al cospetto di attività vincolata o priva di ulteriori margini di esercizio di discrezionalità per la quale non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione, in quanto il contributo in questione rientra nella modulazione delle pubbliche risorse annualmente stanziato secondo la normativa vigente e questo Tribunale, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a., non può direttamente pronunciarsi in questa sede sulla fondatezza della pretesa giuridica sottostante alla richiesta cui è seguito l'illegittimo silenzio”* (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 20 giugno 2014, n. 133 – TAR Lazio, Sez. I, 8 giugno 2015, n. 8032; TAR Lazio, sez. I, 4 gennaio 2017, n. 91 e n. 132; TAR Lazio, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 1069).
- la medesima giurisprudenza ha chiarito che il contributo che qui occupa, fermo l'obbligo per il Ministero di fornire una risposta espressa, potrebbe essere negato motivatamente per eventuale carenza di elementi documentali o per incapienza di fondi.

Parimenti considerato che:

- anche una positiva definizione del giudizio attualmente pendente avanti al Consiglio di Stato, non consentirebbe all'Ente di addivenire ad una pronuncia immediatamente soddisfattiva della pretesa economica vantata giacché il contributo in questione rientra nella modulazione delle pubbliche risorse annualmente stanziato secondo la normativa vigente con un evitabile alea dell'esito procedimentale ministeriale oggi difficilmente ponderabile e/o valutabile.
- per contro, un esito negativo del proposto appello rappresenta comunque, nell'ambito dell'alea ordinaria del giudizio, una eventualità non escludibile, con tutte le conseguenze di legge, anche in punto spese, in ipotesi di soccombenza.

- la normativa vigente, siccome interpretata dalla giurisprudenza, facendo comunque salva la possibilità per il Ministero di negare il contributo *de quo* per eventuale carenza di elementi documentali o per incapacità di fondi – in difetto di adesione alla formulata proposta ministeriale di cui all’art. 3, comma 4, DPCM 10 marzo 2017 – esporrebbe l’Amministrazione ad una situazione di incertezza assoluta – sia in relazione all’AN, che in relazione al *QUANTUM* – in ordine alla futura liquidazione del contributo dovuto (SALDO anni 2002 – 2012; CONTRIBUTO 2013 – 2014 – 2015, parte sino al 31 agosto).
- l’adesione alla formulata proposta ministeriale di cui all’art. 3, comma 4, DPCM 10 marzo 2017, consentirebbe all’Ente di incamerare nel prossimo trentennio somme certe ed esigibili, seppur inferiori a quelle sino ad oggi presuntivamente quantificate dall’Ente.
- la rinuncia *de qua* non rappresenterebbe una transazione giudiziale e/o stragiudiziale dell’Ente quanto piuttosto un’adesione ad una proposta ministeriale espressamente prevista e disciplinata con DPCM del 10 marzo 2017.

Richiamato l’art. 84 del CPA secondo il quale *“la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”*.

Dato atto che, comunque, per giurisprudenza costante *“la rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti del processo o resa in forme irrituali deve essere equiparata a una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame* (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 681; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 giugno 2014, n. 1523).

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 e smi;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di avvalersi degli effetti di cui all’art. 3 comma 4 del DPCM 10 marzo 2017 dichiarando formalmente di rinunciare, così come rinuncia, *“ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo”* e, segnatamente, all’unico ricorso attualmente pendente avanti il Consiglio di Stato, Sez. V, RG 5972/2016 con fissazione della camera di Consiglio al giorno 6 luglio 2017 per la discussione.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Giustizia quale espressa *“dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo”* riservandosi di trasmettere successivamente il provvedimento di estinzione del giudizio reso dal Consiglio di Stato sul ricorso attualmente pendente avanti alla V Sez., RG

5972/2016 con fissazione della camera di Consiglio al giorno 6 luglio 2017 per la discussione.

3. di trasmettere la presente deliberazione agli avvocati dell'Ente affinché questi ne curino il deposito immediato presso la segreteria del Consiglio di Sato, Sez. V, in vista della camera di Consiglio del 6 giugno p.v. espletando tutta l'occorrente successiva attività per addivenire all'estinzione del giudizio RG 5972/2016.
 4. di autorizzazione il Sindaco a predisporre e sottoscrivere tutti i successivi atti occorrenti ivi compresa la dichiarazione da trasmettere all'indirizzo di posta certificata prot.dog@giusitiziacert.it, indirizzata alla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio VI – Gestione Immobili così come espressamente richiesto dal Ministero con atto avente ad oggetto “*Comune di Biella contro Ministero della Giustizia. Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 4110/2016 depositata il 5 aprile 2016. Camera di Consiglio: 6 luglio 2017. Richiesta di avvalersi o meno degli effetti di cui all'art. 3, comma 4, del DPCM 10 marzo 2017*” acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 17 maggio 2017 (17.05.2017.0092584.U), cui la presente DGC sarà da considerarsi parte integrante.
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-